

Chirografo segnato dalla Santità di Nostro Signore
Papa Clemente XII¹ li 4 Agosto 1734 di Grazia concessa
all'Ecc.mo Sig.r Marchese Prospero Caffarelli d'essere
ammesso al Monte S. Paolo Religione per la quantità di
luoghi cento settantacinque 61/100 95 et esistente
negl'atti del Sig.r Gio. Francesco Conti Segretario e
Cancelliere della Reverenda Camera Apostolica

¹ - Clemente XII, nato Lorenzo Corsini (1652-1740), eletto papa nel 1730.

Monsignor Carlo Maria Sacripante² Nostro
Tesoriere Generale

Doppo aver Noi con altro nostro Chirografo del dì 27 Dicembre dell'Anno prossimo scorso diretto per la di lui esecuzione al R[everendissimo] Cardinal Passari³ nostro Pro Uditore, ed originalmente esibito per gl'atti del Paparozzi Notaro A.C.⁴ concesso al Marchese Prospero Caffarelli Possessore del fideicommisso istituito dal fu Prospero Caffarelli Seniore, della Primogenitura ordinata dalla fu Anna Caffarelli, sua Ava Paterna, e dall'eredità, e Beni ereditarij di Anna Maria Petrosini⁵ sua Madre per rinuncia da [sic!] questi fattagliene da Paolo Scipione suo fratello erede libero testamentario di detta Anna Maria commune Madre per via di Concordia, e mediante l'assegnamento sua vita durante d'annui scudi quattrocento ottanta sopra li affitti dell'erbe della Tenuta di S. Lorenzo per pubblico Istromento in esecuzione d'altro nostro special Chirografo rogato per gl'atti del Sercamilli⁶ Notaro Capitolino li cinque Marzo dell'Anno mille settecento trentadue la piena facoltà di poter prendere a censo⁷, o Cambio limitato la somma in tutto di scudi

² - Carlo Maria Sacripante (1689-1758) fu fatto cardinale da Clemente XII il 30 settembre 1739. [da internet] Nacque l'11 settembre 1689 da nobile famiglia romana, originaria di Narni. Il padre, che era avvocato concistoriale, ottenne da Clemente XI (1700-21) la nomina a Coauditore per il figlio. In seguito, nel 1718, fu Votante di Segnatura e, tre anni dopo, Chierico di Camera. Durante la sede vacante del 1730, il Sacro Collegio dei Cardinali lo nominò Tesoriere Generale. Il Papa neo eletto, Clemente XII (1730-40), lo confermò nell'incarico fino al 1739, per quasi 10 anni. A quella data fu promosso cardinal diacono di S. Maria in Aquiro e fu iscritto alla Congregazione dei Riti, del Concilio, del Buon Governo e della Sanità e Propaganda. Sotto Benedetto XIV (1740-58) passò all'ordine dei preti con il titolo di S. Anastasia e poi a quello dei vescovi. In seguito gli furono affidati molti, delicati ed importanti incarichi, che egli assolse con bravura. Nel 1756 fu destinato alla chiesa di Frascati, che tenne fino al novembre del 1758, anno della sua morte, avvenuta a Narni. Biasotti-Tomassetti datano la sua permanenza a Frascati dal 1756 al 1759. Nel conclave apertosi dopo la morte di Benedetto XIV, fu in gara per la sede pontificia, ricevendo notevoli suffragi. Dalla visita pastorale effettuata risulta che gli abitanti dei centri della diocesi, nel 1756 erano: a Frascati 4.546, a Rocca Priora 1.231, a Rocca di Papa 1.344, a Montecompatri 1.434, a Monteporzio 1.104, a Colonna 361. Il Guarnacci ne parla al vol. II pag. 955.

³ - Berardo Tanucci, *Epistolario I (1723-1746)* a cura di T. P. Coppini, L. Del Bianco, R. Nieti, Roma, 1980, p. 250: «Marcello Passeri (1678-1741), di Ariano, lo zelante auditore del card. Lorenzo Corsini, suo conclaveista nella riunione del Sacro Collegio da cui uscì Benedetto XIII e quindi, dopo l'elezione del Corsini al pontificato, lautamente compensato con pingui benefici nel regno di Napoli, con l'arcivescovato di Nazianzo (1731) e colla nomina a cardinale prete di S. Maria d'Araceli (1733).»

⁴ - Tra i notai del tribunale dell'Auditor Camerae vi sono nell'Ufficio 6°: Salvatore Paparozzi attivo tra il 1707 e il 1737 e Domenico Paparozzi attivo tra il 1737 e il 1754. ROMINA DE VIZIO (a cura di), *Repertorio dei Notai Romani dal 1348 al 1927 dall'Elenco di Achille Francois*, p. XXI: «La documentazione dell'ufficio VI, relativa ai chirografi pontifici, costituita da 158 volumi, è descritta negli inventari 10 e 11 come serie autonoma intitolata "Notai dell'auditor santissimi"»

⁵ - NEIL JEFFARES, *Dictionary of pastellists before 1800*, nel *Biographical index of collectors*, dove vi è la seguente nota: «Marchesa MINUTILLI CAFFARELLI, née Anna Maria Petrosini. Her estate inventory (Rome, 14.IV.1731) included eight pastels by Parmigianino, no doubt chalk drawings; her son Scipione was the heir.» In altro luogo: «otto quadrucci rap[resentan]ti ritratti (Anna Maria Petrosini, Marchesa Minutilli Caffarelli, Rome, inv. 14.OV, 1731)»[si veda: <http://www.pastellists.com/index.htm>]. Tra i ritratti uno è di Anna Maria Petrosini.

⁶ - Girolamo Sercamilli, notaio del Vi Ufficio dal 1702 al 1741.

⁷ - Il censo consegnativo si ha quando il proprietario di un capitale (il creditore) ne cede l'uso per un certo periodo ad una persona (il debitore) che si impegna a versargli durante lo stesso periodo una somma annua (detta censo), attingendola dal reddito di un bene immobile prestabilito. L'operazione, che corrisponde alla costituzione di un censo (ossia rendita) permette quindi al proprietario di un immobile fruttifero o di un bene considerato tale di procurarsi del denaro per un tempo e ad un costo predeterminati. La sua approvazione da parte della Chiesa è sancita con una serie di bolle papali emanate tra il 1423 ed il 1569, quando l'intera materia viene regolata da Pio V in modo definitivo. La bolla del 1569 (accettata in tutta l'Italia ma non nei regni meridionali) prescrive l'intervento del notaio per la compra-vendita di un censo, limita la sua costituzione ai beni immobili od assimilati capaci di produrre frutti, distingue i censi in redimibili (se dichiarati tali nel contratto) e perpetui, riconosce al solo venditore la facoltà di riscattare il censo restituendo il capitale ricevuto.

trentacinquemila moneta a preciso fine di depositarne il prezzo nel nostro Monte di Pietà, o Banco di Santo Spirito, ed erogarlo per la rata di scudi quindicimila novecento ottant'uno, e baiocchi sessantanove in estinzione de debbiti parte del sudetto fideicommissio, e parte della Primogenitura, et eredità materna, e per la residual rata in estinzione de debbiti propri d'esso Marchese in parte fruttiferi, ed in parte secchi, compresi in questi scudi mille, e duecento per reintegrazione dell'alienazioni, che si pretendono fatte da esso Marchese di detti Beni ereditarij materni, ed altri scudi tremilatrecento quarantaquattro, e Baiocchi trentacinque pretesi doversi dalli fideicommissi, e Primogenitura suddetti distintamente tutti enunciati in un foglio sottoscritto dal detto R[everendissi]mo Cardinal Pro Uditore, ed inserto nell'appresso Istromento di surrogazione, e di potere per sicurezza de Creditori de Cambi, o Censi validamente obbligare, ed ipotecare oltre i suoi Beni liberi, anche quelli sottoposti alli fideicommissi, e Primogenitura suddetti, ed insieme cedere, ed assegnare per il pronto e pontual pagamento de frutti de suddetti Cambij, e Censi, sottratti prima i suddetti scudi quattrocento ottanta annui ceduti al Banco di S. Spirito per l'assegnamento di detto Paolo Scipione l'entrante rata dell'affitti residuali dell'erbe di detta Tenuta di S. Lorenzo affittata per annui scudi mille cento, dell'affitti dell'altra tenuta detta della Castagnola affittata per sua porzione annui scudi trecento settantacinque, e delle Piggioni del suo Casamento alla Valle incontro la Chiesa del SS.mo Sudario affittato per annui scudi trecento settanta da esigersi questi da un Amministratore da deputarsi dal detto R[everendissi]mo Cardinal Pro Uditore, e successivamente depositarsi, e doppo pagata la rata de frutti de suddetti Cambi, o Censi, investire l'annua rata di scudi trecento in tanti Luoghi de Monti Camerali non vacabili a favore di detti fideicommissio, e Primogenitura, e col vincolo in oltre del Moltiplico, fino che con questi, e loro frutti, e frutti de frutti da investirsi, e moltiplicarsi in altri simili luoghi fosse costituito un Capitale di scudi trantacinquemila da erogarsi in estinzione del suddetto Censo, o Cambio per reintegrazione, e rispettivamente liberazione totale di detti fideicommissi, e Primogenitura dall'obbligo, ed ipoteca, che sopra i loro Beni si fosse contratta per causa di detto Censo, o cambio, con facultà di poter rassegnare i medesimi Luoghi anche in più rate, ed erogarli in estinzione di detto Censo, o Cambio, ed in oltre in tanto, e per fino all'adempimento di detto Moltiplico per quella somma, che si fosse erogata in pagamento de debbiti proprij di detto Marchese con l'espressa condizione, che il medesimo dovesse preventivamente per Istromento pubblico surrogare⁸, e sottoporre a favore di detti fideicommissi, e Primogenitura il Credito ereditario materno di scudi duemila ottocento ottantotto, e baiocchi quattordici, presentemente ad esso Marchese spettante in vigore dell'accennata rinuncia, quella rata, che dalla Congregazione Particolare sarà dichiarata spettarle per supplemento della sua legitima sopra detti Beni materni, siccome ancora tutti l'altri Beni, ed effetti di stabili, che quadri e Mobili di detta eredità da descriversi in un foglio da inserirsi con la distinzione delle loro qualità, e stima in detto Istromento di surrogazione ed obbligarsi positivamente di conservarli, e mantenerli, e non alienarli, né distrarli in tutto, o in parte sotto qualunque pretesto, e per qualsivoglia urgentissima causa; nel caso che gli si presentasse occasione di vendere con qualche vantaggio detti quadri e mobili, dovesse impetrarne dal detto R[everendissi]mo Cardinale Pro Uditore la Licenza ad effetto però di depositarne il prezzo ed precisamente d'investirlo in tanti Luoghi de Monti Camerali non vacabili a favore della medesima eredità materna con l'obbligo, e vincolo di detta surrogazione a favore di detti fideicom[messi], e Primogenitura con aver Noi conferito, e trasportati per fino al compimento di detto Moltiplico sopra detto Credito, supplemento di Legitima, ed altri Beni materni da surrogarsi, e Luoghi de Monti da acquistarsi, e moltiplicarsi tutti li pesi, e vincoli di detti fideicommissi, e Primogenitura, ed altri qualunque obblighi, ed ipoteche alli quali sono soggetti detti Beni da obbligarsi per sicurezza di detto Censo, o Cambio, e rispettivamente da assegnarsi per il pagamento de frutti e per l'adempimento di detto Moltiplico, con avere in oltre rimosse e rivate tutte l'essecuzioni, sequestri, ed altri qualunque atti che sopra di essi fossero stati fatti, e che si potessero fare in avvenire avanti qualsivoglia Giudice ad istanza di qualunque Creditore anche per ragion di Dote, o altra causa

⁸ - La surrogazione è il fenomeno del subingresso di un terzo nei diritti del creditore verso un debitore, per effetto del pagamento del debito da parte del terzo stesso.

quanto si voglia privilegiata e privilegiatissima, e riservate a favore de medesimi le loro ragioni tali, quali sopra detti Beni surrogati, ed altri Beni Liberi di esso Marchese sino al totale compimento di detto multiplico, et estinto detto debito, e con dichiarazione che per la surrogazione de Beni materni suddetti non s'intendesse mai pregiudicato alle ragioni, che sopra di essi competono a d[ett]o Paolo Scipione, et a detto Banco di S. Spirito per l'ipoteca a loro favore contratta in vigore di detto nostro precedente Chirografo, ed Istromento, e che solo dovesse avere il suo effetto quando detti Beni restassero esenti dalla d[ett]a Ipoteca, et in libero dominio di detto Marchese, e che questi primario restassero sempre obbligati, et ipotecati a favore di detto Paolo Scipione, e secondario a favore di detti fideicommisso, o Primogenitura in vigore della detta surrogazione, siccome nel caso, che detti frutti, e rispettivamente per detto multiplico per causa di sfitti, detrimento dei corpi, e per altra qualunque causa anche impensata, ed incognita venissero a mancare in tutto, o in parte si fossero diminuiti, riservammo a chi avesse dato il denaro, e rispettivamente all'Amministratore suddetto le ragioni di poter esiggere dall'altri effetti di detta Primogenitura, et eredità materna di propria autorità l'equivalente di quello che si fosse diminuito e per maggior facilità, e sicurezza delle cose da noi ingionte, ordinammo che il detto Marchese per qualsivoglia benché necessaria, ed urgentissima causa non potesse in avvenire sino all'adempimento di d[ett]o Multiplico, ed estinto il censo, o Cambi suddetti contrarre alcun altro debito, né ipoteca in qualunque modo qualsivoglia minima parte di dette rendite, o loro Capitali, ed altri Beni dal medesimo posseduti senza espressa licenza di detto R[everendissi]mo Cardinal Pro Uditore, e suoi successori da concedersi solo nei casi di pura necessità, che sia riconosciuta profittevole a detti Beni, e rispettivamente a detta famiglia, citato, e sentito il detto Paolo Scipione suo fratello, e che perciò dette rendite fossero totalmente libere, ed esenti, e che sopra di esse non si potesse acquistare alcuna ipoteca a favore di qualunque creditore posteriore, anzi che sospendemmo a detto Marchese la facoltà di ipotecare detti Beni, e nel caso delle nuove locazioni, ed affitti dell'erbe di detta Tenuta di S. Lorenzo, della tenuta della Castagnola, e di detto Casamento alla Valle, volemmo che il detto Marchese non potesse rinovarle, o nuovamente locarle, ed affittarle senza la partecipazione di detto Amministratore, e che nell'Istromento d'affitto dell'erbe di detta Tenuta di S. Lorenzo si dovesse espressamente convenire, che la rata di d[u]cati quattrocento ottanta annui di detti affitti, o per mezzo dell'affittuario, odi detto Amministratore si dovesse in primo luogo depositare in detto Banco di S. Spirito per sicurezza del suddetto assegnamento nella forma praticata sinora, ed affine di render palese a tutti detta nostra determinazione ordinammo al detto R[everendissi]mo Cardinal Pro Uditore, che facesse pubblicare qualunque Notificazione con imporre la piena nullità di qualsiasi obbligo, ed altre pene a suo arbitrio qual notificazione così pubblicata dovesse poi inserirsi in detto Istromento di surrogazione, e facesse inoltre interpellare detta surrogazione alli debbitori di detti Capitali materni con inibirli, che in caso della loro estinzione non ne facessero il pagamento libero, ma dovessero fare il deposito per investirsi nella forma da Noi prescritta, e con altre clausole, r cautele e riserve tanto rispetto a d[ett]o Marchese, quanto a detto Paolo Scipione diffusamente espresse, r contenute nel predetto nostro Chirografo, al quale vogliamo s'abbia relazione,

Avendoci il d[ett]o Marchese Prospero nuovamente fatto rappresentare, che sebbene doppo aver egli fatto in esecuzione del predetto nostro Chirografo per pubblico Istromento rogato per gli atti del suddetto Paparozzi sotto il dì 22 Gennaro prossimo passato la predetta surrogazione de menzionati crediti e di tutti gli altri Beni ed effetti si stabili che mobili di detta eredità materna descritti tutti nel foglio in quello inserto, colla distinzione della loro qualità, e stima ascendenti a scudi diecinevemila cento quaranta, e baiocchi settantasei m[one]ta unitamente con la suddetta notificazione pubblicata sotto il dì 18 del detto Mese di Gennaro con l'interpellazione come sopra fatta alli debbitori delli Capitali materni sotto il dì 30 Luglio prossimo passato, e riprodotta con li sopradetti Atti del Paparozzi Notaro A. C. e con tutti gli obblighi e cautele nel modo, e forma da Noi in detto nostro Chirografo ingionti, e prescritti, e successivamente poi dal d[ett]o R[everendissi]mo Cardinal Pro Uditore mediante suo special decreto del dì 26 dello stesso Mese di Gennaro per detti atti del Paparozzi deputatisi Alderano Vinciguerra in Amministratore all'esigenza del suddetto assegnamento, abbia praticate molte, e reiterate diligenze per rinvenire la Persona, che avesse voluto dare a Censo, o Cambio sud[dett]i l'annunciata somma, non siagli per altro potuto riuscire, supplicandoci però a degnarci, che in continuazione delle nostre grazie volessimo benignamente in

luogo della detta prima grazia permettergli di poter essere ammesso per l'accennata somma nel Monte S. Paolo delle Religioni, eretto dal Venerabile Innocenzo XI nostro Predecessore in sollievo delle Congregazioni Regolari, ed altre Religioni non mendicanti a preciso fine di depositare l'intero ritratto della quantità de Luoghi entrante nella somma suddetta nel nostro Monte di Pietà, o Banco di S. Spirito, e derogarsi in pagamenti a soddisfazione dell'accennati debbiti esibendo per cautela, e sicurezza del detto Monte, e Montisti, che acquistaranno, e pro tempore possederanno i luoghi del detto Monte, per li quali sarà l'Oratore in esso ammesso, dove l'obbligo di tutti, e singoli suoi Beni Liberi anche di tutti gli alti Beni, ed effetti soggetti alli fideicommissi, e Primogenitura suddetti, et ereditarij di detta sua Madre, che sul ingresso d'esso Monte, e Montisti nelle ragioni, ed Ipoteche de Creditori da dimettersi nell'atto del pagamento da farsi loro con i denari provenienti dal prezzo de luoghi del detto Monte, e quanto alla sicurezza del pronto e puntuale pagamento de frutti d'assegnare un'annua rata degli affitti delle menzionate Tenute, e piggioni del suddetto Casamento alla Valle da esigersi o dal suddetto Alderano Vinciguerra Amministratore come sopra deputato, o pure da altro da deputarsi a nostro arbitrio senza veruna dipendenza da esso Oratore coll'obbligo ad esso Amministratore di depositare nel predetto Monte, o Banco tutto quel di più, che sodisfatti prima li frutti de luoghi predetti sopravvanterà del detto annuo assegnamento, ed erogare il sopravanzo di tempo in tempo nell'estrazione ed estinzione dell'entrante rata de luoghi per li quali l'Oratore sarà ammesso in detto Monte, sperando esso di ricevere in questa forma, e da questa nuova grazia molto maggior utile, e vantaggio di quello avrebbe potuto ritrarre dall'altra da Noi come sopra fattagli, allorché Noi ci fossimo degnati di esaudirne l'istanza.

Noi dunque, che abbiamo avuto sempre a cuore il sollievo de nostri sudditi, compassionando lo stato di esso Oratore, e per esimerlo dalle vessazioni, e molestie, che continuamente riceve da suoi Creditori, siamo di buon animo condiscesi a fargliene la grazia per la quantità però entrante nella soddisfazione de debbiti suoi proprij solamente distintamente espressi nell'accennato foglio sottoscritto dal detto Reverendissimo Cardinal Pro Uditore ascendenti tutti alla riguardevole somma di scudi diecisette mila cinquecento sessant'uno, e baiocchi novantacinque, non comprese in essi le cinque Partite dovute a Creditori della detta Primogenitura, et eredità materna, segnati nel sopra detto foglio tra debbiti proprij di esso Oratore, cioè

al Marchese Ottavio del Bufalo per frutti del censo di scudi settemila cinquecento dovuti in tutto li sei dicembre 1733, segnati in detto foglio lett[er]a O @ quindici in somma di scudi cinquecento sessantasei, e baiocchi venticinque, et al medesimo per frutti d'altro Capitale del Censo di scudi duemila cento dovuti dall'eredità materna a tutto li sedici del detto mese segnati nel detto foglio lett[er]a O @ quindici in somma di scudi novanta, e baiocchi trenta cinque =

al Reverendissimo Cardinal Vincenzo Francesco Bichi per la somma de frutti del Capitale del Censo di scudi quattro mila dovuti dalla detta eredità a tutto li quindici dicembre a detto anno segnati in detto foglio a lett[er]a F @ nove in somma di scudi duecento due, e baiocchi sessantasei =

Al Barone Carlo d'Aste per frutti del Capitale del Cambio di d[ucati] mille dovuti dalla sopradetta eredità a tutto dicembre detto Anno segnati in detto foglio a lett[er]a C @ sette in scudi cinquantasei, e baiocchi sessantasei, et

ad Anna Maria Baracci⁹ Farinacci per la rata delli scudi mille trecento del Cambio di scudi duemila cinquecento dovuta dalla sopradetta Primogenitura a tutto Dicembre detto Anno segnati nel Foglio l[etter]a A @ sei in somma di scudi novant'uno,

che in tutto costituiscono la somma di scudi mille sei, e baiocchi novantadue moneta sul riflesso anche che alla surrogazione come sopra fatta di detti Beni ereditarij materni, e supplemento di

⁹ - Nello *Stato dell'Entrata et Uscita della Primogenitura di D. Anna Caffarelli* del 1730 il suo cognome è scritto diversamente: Barazza Farinacci.

legitima vien sufficientemente provisto all'Indennità di detti fideicommisso, e Primogenitura, e suoi pro tempore Possessori.

Pertanto col presente nostro Chirografo in cui abbiamo per espresso, e di parola in parola registrato l'intero tenore del fideicommisso istituito dal suddetto Prospero Caffarelli Seniore nel di lui testamento rogato per gl'atti di Curcio Saccoccia Notaro Capitolino ne l'Anno 1580, e della Primogenitura ordinata dalla predetta Anna Caffarelli nel di lei testamento rogato per gl'atti dell'Angelici Notaro parimenti Capitolino li tredici maggio milleseicentonovantatre, e d'ogn'altro fideicommisso cognito, ed incognito istituito da qualunque suo antenato sopra i Beni della detta Casa Caffarelli, delle sostituzioni, proibizioni d'alienare, obbligare, distraere, o in qualunque modo ipotecare, preso anche larghissimamente il vocabolo dell'alienazione li Beni a quelli spettanti, o li lor frutti, anche per causa necessaria, et urgentissima, e che richiedesse espressa et individua menzione, e di poter a tal effetto impetrar deroga, o licenza, e di quella servirsi, benché conceduta per moto proprio del Prencipe, pena anche di privazione, e caducità in caso di contravvenzione da incorrersi ipso facto senza nessuna sentenza di Giudice, o di altri qual si siano obblighi, pesi, e gravami in essi rispettivamente ingionti della precisa quantità, e qualità de sud[dett]i debbiti, de quali trovasi esso Oratore gravato, degl'Istromenti, Apoche, et altri documenti, e giustificazioni da quali risultano, come pure del Chirografo del detto nostro Predecessore Innocenzo sopra l'erezione del detto Monte, e dell'altro come sopra da noi segnato sopra la facultà di prendere a Censo, o Cambio l'accennata somma del suddetto Istromento di surrogazione de mentovati Crediti, ed effetti in esecuzione di esso stipulato per li suddetti atti del Paparozzi, del foglio in quello inserto colla distinzione della loro qualità, e stima, e notificazione come sopra pubblicata degli obblighi come sopra in esso fatti, dall'interpellazione fatta alli debbitori dell'eredità materna, ed ogni, e qualunque altra cosa quanto si voglia necessaria d'esprimersi, esimendo, liberando, e preservando Noi colla pienezza della nostra suprema Potestà da ogni, e qualunque caducità, e pena, che o per aver domandate le cose espresse nel presente nostro Chirografo, o per aver quelle accettate, e fatto in sequela di esse alcun atto proibito in detti fideicommissi, e Primogenitura, o in qualunque modo a quelli contravenuto, si potesse da qualunque Persona, ancorché privilegiata, e privilegiatissima, e degna di speciale, et individua menzione pretendere d'esser egli incorso, o che fosse per incorrere in avvenire per quanto però s'esprime nel presente nostro Chirografo, sua esecuzione, e totale effettuazione della presente grazia, di nostro moto proprio, certa scienza, e pienezza della nostra suprema Apostolica autorità, ordiniamo a Voi, che obbligando esso Marchese Prospero a favore del suddetto Monte, e Montisti oltre i suoi Beni proprij, e liberi, anche tutti, e singoli altri Beni, et effetti anche soggetti al fideicommisso del detto fu Prospero Seniore, ed alla Primogenitura della detta fu Anna Caffarelli, ed a qualunque fideicommisso d'altri suoi Antenati, alle Sostituzioni, proibizioni d'alienare, pesi, obblighi, e gravami in quelli rispettivamente ingionti, ed alle pene, e caducità in caso di contravvenzione quali non ostanti Noi per l'effetto suddetto, ed infrascritto glie ne concediamo l'opportuna licenza, e facultà colla preserva della privazione, caducità, ed altre pene in quelli espressamente comminate, et apposte tanto per la piena sicurezza del Capitale, quanto de frutti de Luoghi per li quali sarà come sopra ammesso in detto monte, e restando fermo il suddetto assegnamento della rata degl'affitti delle erbe di detta Tenuta di S. Lorenzo fatto a favore Paolo Scipione Caffarelli durante la sua vita, e tutte le ragioni, e cautele riservate a favore del medesimo, e di detto Banco in detto nostro precedente Chirografo, ed Istromento come sopra stipulato, siccome ancora l'altro nostro suddetto Chirografo facultativo di poter prendere al censo, o cambio, l'accennata somma in tutte però quelle parti non contrarie alla presente nostra Grazia, e similmente a favore anche del suddetto Monte, e Montisti l'anzidetto Istromento di surrogazione de menzionati crediti, ed effetti si stabili che mobili ereditarij di detta Anna Maria Petrosini sua Madre con tutti, e singoli obblighi, e cautele, ed altro in quello fatto, come se questo fosse stato direttamente stipulato a favore de medesimi Montisti, e facendo il detto assegnamento fisso, detratti però sempre li suddetti s[cudi] quattrocentottanta come sopra assegnati d'annui scudi ottocento sei, e baiocchi ottantasei sopra gl'affitti residuali delle erbe di detta tenuta di S. Lorenzo, e dell'altra della Castagnola, e sopra le Piggioni del suddetto Casamento alla Valle d'accettarsi, e promettersene il pagamento dall'affittuarij, ed inquilini però sempre negli ordini da dirigerglisi da esso Marchese da esigersi dal d[ett]o Alderano Vinciguerra, quale Noi per tal effetto confermiamo, e quando facci di

bisogno nuovamente deputiamo senza veruna dipendenza del suddetto Marchese Oratore per doversi da questo doppio pagati al depositario pro tempore del d[ett]o Monte scudi cinquecento ventisei e baiocchi ottantasei per frutti de suddetti luoghi, per li quali sarà ammesso, depositare nel predetto Monte, o Banco li residuali scudi trecento per doversi erogare in estrazione, et estinzione di tre de suddetti luoghi da farsi ogn'anno nella forma solita praticarsi in simili estrazioni, che non altrimenti, ammettiate in nome nostro, siccome Noi in luogo della prima grazia, rispetto però ai debbiti propri solamente di esso Marchese, quale nel rimanente vogliamo resti ferma in tutte le sue parti, ammettiamo il detto Marchese Prospero Caffarelli Oratore nel predetto Monte non vacabile¹⁰ di S. Paolo delle Religioni, che per tali come sopra eretto dal nostro Predecessore Innocenzo XI per la detta entrante quantità di s[cu]di diecisette mila cinquecento sessant'uno, e baiocchi novantacinque moneta, e così per la quantità di luoghi Cento settanta cinque $\frac{61}{100}$ 95. quali Noi d'adesso erigiamo, e creamo, e così creati et eretti incorporiamo, et aggiungiamo allo stesso Monte S. Paolo delle Religioni, che per tal'effetto per la detta quantità quando facci di bisogno ampliamo, et estendiamo, e dichiariamo, che l'istessi luoghi siano della medesima qualità, natura, condizione, et annuo frutto, e che rispettivamente godano tutti li privilegij, esenzioni, e grazie che sono concesse, ed in qualunque modo competono agli altri luoghi del medesimo Monte, talmente che tra quelli, e questi da Noi ora creati et aggiunti, non sia né possa considerarsi la minima differenza, o distinzione, né pure quanto alla priorità, pozierità¹¹, ed ogn'altra cosa, che fosse onninamente necessaria d'esprimersi, ma tutti unitamente facciano, e costituischino un solo corpo confuso, ed indistinto, come se dalla primordiale erezione del detto Monte si fossero creati tutti assieme, e vogliamo che il detto Marchese doppio riportata da voi la spedizione de soliti mandati per l'ammissione al Monte suddetto per la detta quantità di luoghi centosettantacinque, $\frac{61}{100}$ 95. abbia a godere la solita franchigia tanto nella descrizione di esso Monte, come nella risegna, che ne farà anche per il primo Compratore, nel modo e forma, che vien concessa nel Chirografo sopra l'erezione del detto Monte, e che si è praticato in passato in altre simili ammissioni, permettendo ad esso Marchese, o suo legitimo Procuratore la libera vendita, o risegna de suddetti luoghi, in ragione di s[cu]di Cento per luogo, e che il prezzo, che dalla vendita de medesimi luoghi si ritrarrà, debba interamente depositarsi nel nostro Monte di Pietà, o Banco di S. Spirito a credito di esso Marchese Prospero colla dichiarazione, che proviene dalla vendita de suddetti luoghi, e colla condizione, che non possa esserne levato, se non a preciso fine con l'ordini di esso Marchese da sottoscrivere per ogni più abbondante cautela anche da Voi, senza però, alcun nostro peso, risico, pericolo, e cura, e senza ancora alcuna cura, risico, pericolo del detto Monte, o Banco, e suoi Ministri di doversi fedelmente erogare, nella dimissione, e sodisfazione di detti debbiti suoi proprij distintamente enunciati, e descritti al menzionato foglio sottoscritto dal detto R[everendissi]mo Cardinal Passari nostro Pro Auditore, copia del quale in pubblica forma vogliamo debba inserirsi nel precitato Istromento d'obbligo da farsi come sopra da d[ett]o Oratore, senza che per la versione corra mai a' Montisti, che acquistaranno, e pro tempore possederanno i detti luoghi nessuna cura, e peso, né d'alcun altro quanto si voglia minimo risico, pericolo, con che però nel pagamento delli scudi due mila da farsi a Simone Gomez Omen, uno de Creditori suddetti, debba questi dichiarare per Istromento pubblico, che sono per restituzione d'una rata di dote di Giovanna Gomez sua figlia, e moglie di esso Marchese, che questa sia di soli scudi otto mila in conformità della recognizione & buona fede e che questa dichiarazione si debba anche annotare nell'Istromento dotale, e quietanza di scudi diecimila, e rispetto alli scudi mille duecento per reintegrazione dell'alienazioni, che si pretendono come sopra fatte da esso Oratore de suddetti Beni ereditarij materni, per i quali abbiamo riservato nell'altro detto nostro Chirografo, sia al detto Oratore, che al detto Paolo Scipione suo fratello le ragioni tali, quali illese, et intatte per quella somma maggiore, o minore, che sarà dichiarata, e liquidata da detta Congregazione Particolare, anche rispetto alla quantità della legitima, e rispettivamente per il rendimento de Conti da potersi fare dal medesimo per le sopradette alienazioni, debbano questi

¹⁰ - Per i luoghi di Monte, vacabili e non vacabili, si veda: GAETANO MORONI, *Dizionario di Erudizione Ecclesiastica...*, Venezia 1846, T. 40, pp. 146-166.

¹¹ - Pozierità (diritto): L'essere poziore, *pozierità di un credito, di un titolo*. Titolo poziore equivale a titolo preferenziale.

investirsi in tanti luoghi di Monti Camerali, non vacabili con li vincoli apposti al suddetto Istromento di rinuncia, e Concordia, e con altra Condizione ancora, che li Creditori da dimettersi con i denari provenienti dai suddetti Luoghi, debbano, secondo la disposizione del Chirografo sopra l'erezione del detto Monte cedere, e rinunciare translativamente, e non estintivamente a primario in favore del detto Monte, e Montisti, e secundario a favore di detti fideicommisso, e Primogenitura tutte, e singole loro ragioni anche d'antiorità, e priorità tali, quali ad essi competono contro il suddetto Marchese Prospero, e suoi Beni in vigore de loro Crediti, e ricusando di cederle, debba il pagamento nulla di meno seguire, e s'intendino i detti Montisti subentrati loro quanto all'effettiva cessione di esse, e perché colla diligenza che ora va tuttavia praticando esso Oratore, per rinvenire in virtù dell'altra nostra Grazia a cambio, o Censo la somma residuale da erogarsi in estinzione de suddetti debbiti fideicommissarij Primogeniali, e materni potria riuscirgli di rinvenirla, ed avendo Noi nel primo detto nostro Chirografo ordinata, che una rata di scudi trecento annui dal suddetto annuo assegnamento in quello esibito, si dovesse come sopra interamente investire in tanti luoghi de Monti Camerali non vacabili a favore del medesimo fideicommisso, e Primogeniale, e col vincolo inoltre del Moltiplico fino che con questi, e loro frutti, e frutti de frutti da investirsi, moltiplicarsi in altri simili luoghi de Monte sopra costituito un Capitale di scudi trentacinquemila da erogarsi in estinzione del suddetto Censo, o Cambio a reintegrazione, e rispettivamente liberazione di detti fideicommisso, e Primogenitura dall'obbligo, ed Ipoteca, che sopra di loro Beni si fosse contratto per causa di detti Censo, o cambio, perciò nel caso suddetto et affine di facilitare ad esso Oratore il Contratto di poter prendere a Cambio, o Censo la suddetta somma residuale, di nostro simil moto proprio d'adesso per allora sospendiamo il suddetto moltiplico sino però alla totale estinzione di tutti i sopradetti luoghi per i quali sarà come sopra ammesso, e seguita interamente la predetta estinzione vogliamo, et ordiniamo, che la predetta rata di scudi trecento annui debba immediatamente sottoporsi al predetto moltiplico, e questo continuarsi, e proseguirsi nel modo, e forma suddetti sino alla totale estinzione d'essi Censo, o Cambio da imporsi, e rispettivamente liberazione de suddetti Beni fideicommissarij, e Primogeniali dall'obbligo, et ipoteca suddetti, e non altrimenti, e per l'effetto delle cose premesse, e nella forma suddetta concederete voi al detto Marchese i necessarij mandati, e farete tutt'altro, che per l'effetto medesimo stimarete opportuno, essendo così mente, e volontà nostra espressa, volendo, e decretando, che il presente nostro Chirografo ammettendosi, e registrandosi in Camera a tenore della Bolla di Pio quarto nostro Predecessore *de registrandis* vaglia, e debba aver sempre il suo pieno effetto, esecuzione, e vigore colla nostra semplice sottoscrizione e che non se gli possa mai opporre di surrezione, obrezzione, né d'alcun altro vizio, o difetto della nostra volontà, ed intenzione, e che così, & non altrimenti debba sempre giudicarsi, definirsi ed interpretarsi da qualunque Giudice, e Tribunale, benché Collegiativo, e da qualsivoglia Congregazione anche composta di R[everendissimi]mi Cardinali, togliendo loro ogni facoltà di giudicare, diffinire, et interpretare diversamente, dichiarando Noi d'adesso preventivamente nullo, et invalido tutto ciò, che scientemente, o ignorantemente si facesse, o tentasse di fare in contrario, ancorché non vi siano stati chiamati, citati, né sentiti gl'immediati, ed ulteriori Successori a detti fideicommisso, e Primogenitura, e altre quali si siano Persone ancorché privilegiate, e privilegiatissime, che vi avessero, o in qualunque modo, e tempo pretendessero di avervi interesse, non ostanti il fideicommisso istituito dal predetto Prospero Caffarelli Seniore, e Primogenitura della detta Anna Caffarelli, e d'ogni altro fideicommisso cognito, et incognito ordinato da qual si sia Antenato del detto Prospero, le sostituzioni, proibizioni d'alienazione, distrazioni, ed obbligazioni ancorché larghissimamente presone il vocabolo delli Beni soggetti alli fideicommisso, e Primogenitura suddetti, e de loro frutti, anche per causa necessaria, ed urgentissima, e che ricercasse speciale et espressa menzione, e di poter a tal fine impetrare deroga, e licenza, o di quella servirsi benché concesse per moto proprio del Prencipe, pene anche di privazione, e caducità da incorrersi ipso facto senza veruna sentenza di Giudice in caso di contravvenzione, ed altri pesi, e gravami risultanti dall'accennati fideicommisso, e Primogenitura, dalle quali pene, e caducità Noi per l'effetto suddetto ci esimiamo e preserviamo come sopra, e non ostanti ancora in quello facci bisogno il Chirografo del detto nostro Predecessore Innocenzo undecimo sopra l'erezione del detto Monte, e l'accennato nostro Chirografo sopra la facoltà di poter prendere a censo, o cambio la somma suddetta in quelle parti però contrarie alla presente nostra grazia, la regola della nostra Cancelleria

de Jure quaesito non tollendo, e quali si siano altre Costituzioni, et Ordinazioni Apostoliche nostre, e de nostri Predecessori, Leggi Civili, e Canoniche, riforme, usi, stili, e consuetudini, ed ogn'altra cosa, che facesse, o potesse fare in contrario, alle quali tutte, e singole avendone il tenore qui esposto, e di parola in parola inserto, e supplendo Noi alla pienezza della nostra suprema Potestà ad ogni vizio, e difetto quantunque sostanziale, e formale, che nelle cose premesse, o alcune di esse potesse intervenire questa volta sola, e col'effetto suddetto pienamente deroghiamo.

Dato dal nostro Palazzo Apostolico di Monte Cavallo questo dì 4 Agosto 1734.

Clemens PP XII